

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DAL 1[^] SETTEMBRE 2027 PRIME INDICAZIONI

A fine settembre, o inizi di ottobre, il Ministero dell'Istruzione dovrebbe emanare l'annuale Decreto con cui andrà a definire i requisiti per la cessazione dal servizio del personale della scuola e i termini per la presentazione delle relative richieste di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2027.

In attesa di tale decreto, vogliamo anticipare quali potranno essere le regole che disciplineranno le cessazioni per il personale scolastico, fatte salve eventuali modifiche conseguenti anche a misure che potrebbero essere inserite nella legge finanziaria 2027

PERSONALE CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

CESSAZIONE D'UFFICIO:

CON 67 ANNI E 1 MESE DI ETÀ' AL 31.8.2027

CESSAZIONE A DOMANDA

CON 67 ANNI E 1 MESE DI ETÀ'

SE COMPIUTI ENTRO IL 31.12.2027

La pensione di vecchiaia sarà liquidata al predetto personale se in possesso di almeno 20 anni di contributi entro il 31 agosto 2027.

REQUISITI MINIMI (DONNE E UOMINI)

ETÀ ANAGRAFICA	CONTRIBUZIONE
67 anni e 1 mese	20 anni al 31.8.2027

Per il personale che svolge "attività gravose" non trova applicazione l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Nella scuola i docenti della scuola dell'infanzia

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2027 il personale della scuola potrà accedere alla pensione anticipata se, entro il 31 dicembre 2027, risulta aver maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO DA POTER VANTARE ALLA DATA DEL 31.12.2027

DONNE	UOMINI
41 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi

ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione, se svolgono attività gravose, altrimenti con 41 anni e 1 mese, maturati entro il 31.12.2027.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996

Il personale della scuola può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

ETÀ ANAGRAFICA	CONTRIBUZIONE	IMPORTO DI PENSIONE
67 anni e 1 mese	20 anni	Non inferiore all'importo dell'assegno sociale

PERSONALE DELLA SCUOLA CHE PUO' ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale della scuola con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2027 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

ETÀ ANAGRAFICA	CONTRIBUZIONE	IMPORTO DI PENSIONE NON INFERIORE A:	LIMITE MASSIMO EROGABILE FINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE
64 anni e 1 mese	20 anni e 1 mese effettivi	• 3 volte assegno sociale - uomini e donne • 2,8 volte assegno sociale - donne con 1 figlio • 2,6 volte assegno sociale - donne con 2 figli	5 volte il trattamento minimo INPS

PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” “QUOTA 102” E “QUOTA 103”

LA PENSIONE ANTICIPATA CON LE COSIDDETTE “QUOTA 100” “QUOTA 102” E “QUOTA 103” CON I REQUISITI MATURATI ALLE SCADENZE PREVISTE, NON TROVA PIU’ APPLICAZIONE.

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

Il cumulo gratuito dei contributi consente ai dipendenti pubblici di sommare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati in diverse gestioni previdenziali (INPS, Casse private o professionali) per raggiungere un'unica pensione:

- *di vecchiaia all'età di 67 anni e 1 mese e con almeno 20 anni di anzianità contributiva;*
- *anticipata con almeno 41 anni e 11 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini.*

Ciascuna gestione previdenziale calcola la quota di pensione di propria competenza in base ai contributi versati e alle proprie regole specifiche. (calcolo pro-rata)

Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni e 1 mese al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici alcune specifiche disposizioni regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. L'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2027 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”

Possono accedere alla pensione anticipata “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 con il calcolo interamente contributivo. Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento.

ETÀ ANAGRAFICA	CONTRIBUZIONE	METODO DI CALCOLO
58 anni entro il 31.12.2021	35 anni entro il 31.12.2021	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2023

REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31.12.2022

Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2024-2025

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024

Possono accedere solo le lavoratrici che dal 01.01.2023 al 31.12.2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2027, ai lavoratori che hanno maturato nel 2026 i requisiti richiesti (almeno 63 anni e 5 mesi di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS. Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36, è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

Foggia, 14 settembre 2026

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SCUOLA FOGGIA